

	<b>Convenzione per la coesistenza dell’opera di derivazione d’acqua</b>	
	<b>dalla condotta forzata di cui alla pratica C/3772 in capo al</b>	
	<b>Comune di Dimaro Folgarida</b>	
	<b>tra</b>	
	Il Comune di Dimaro Folgarida con sede in XXXXX, codice fiscale n.	
	XXXXXXXXXXXXXX, legalmente rappresentato dal signor	
	XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX, domiciliato per la	
	carica presso XXXXXXXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente	
	atto con XXXXXXXXXXXX, di seguito brevemente denominato	
	Titolare;	
	<b>e</b>	
	l’Asuc di Dimaro con sede in XXXXX, codice fiscale n.	
	XXXXXXXXXXXXXX, legalmente rappresentato dal signor	
	XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX, domiciliato per la	
	carica presso XXXXXXXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente	
	atto con XXXXXXXXXXXX, di seguito brevemente denominato Sub -	
	Titolare.	
	Premesso che:	
	1. Sull’opera di captazione del corpo idrico Rio Meledrio sono	
	presenti le seguenti derivazioni:	
	• Comune di Dimaro Folgarida (Pratica C/3772)	
	2. Il titolare deve garantire il rilascio del deflusso minimo vitale così	
	come previsto dai titoli a derivare ad essa intestati.	
	3. Il titolo a derivare in capo al Sub - Titolare prevede la captazione	
	diretta dell’acqua dalla condotta forzata in Loc. ponte del Pison.	
		1

	4. Sarà cura del Sub - Titolare presentare la domanda di variante,	
	corredata dalla presente Convenzione e degli elaborati definitivi	
	raffiguranti la situazione derivatoria.	
	5. Sarà cura del Titolare mettere a disposizione del Sub - Titolare gli	
	elaborati progettuali definitivi raffiguranti la situazione derivatoria,	
	firmati e timbrati dal progettista incaricato.	
	<<<♦>>>	
	Tutto ciò premesso, nello spirito di collaborazione e di condivisione	
	delle risorse, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula la	
	seguente:	
	<b>Convenzione</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della	
	presente Convenzione.	
	Scopo della presente Convenzione è quello di consentire il corretto	
	esercizio dei titoli a derivare in capo al Titolare (Pratica C/3772) ed in	
	capo al Sub - Titolare presenti sul corpo idrico.	
	La presente Convenzione è direttamente condizionata e	
	sostanzialmente collegata al buon esito dell'istanza che il Sub -	
	Titolare deve chiedere al Servizio competente della Provincia	
	autonoma di Trento. Il mancato ottenimento del titolo conseguente	
	all'istanza presentata o l'ottenimento dello stesso in maniera	
	sostanzialmente difforme rispetto alla soluzione concordata nella	
	presente Convenzione, determina automaticamente la nullità della	
	Convenzione stessa.	
		2

	<b>Art. 2</b>	
	Il titolare è proprietario dell’opera di captazione del corpo idrico	
	Torrente Meledrio costituita dalle opere edili ed idrauliche e dagli	
	impianti accessori.	
	Ai fini di quanto illustrato al precedente art. 1, il Titolare consente al	
	Sub - Titolare di realizzare sulla propria condotta forzata di adduzione	
	all’edificio centrale, gratuitamente, in prossimità della progressiva 389	
	m un’ opera di spillatura costituita da un tronchetto saldato e	
	provvisto di saracinesca per massimi 0,5 l/s a servizio di Malga Doss,	
	secondo le modalità rappresentate sugli elaborati tecnici definitivi di	
	data Luglio 2019 a firma dell’ ing. Giorgio RAIA, posti in allegato alla	
	presente convenzione, quali parte integrante e sostanziale della	
	medesima.	
	Il Sub - Titolare rimarrà proprietario dei manufatti finalizzati alla	
	derivazione ad uso domestico e antincendio in capo al medesimo.	
	<b>Art. 3</b>	
	Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio delle opere interne	
	all’opera di captazione dal corpo idrico competono al Titolare ed al	
	Sub – Titolare, ciascuno per le parti di rispettiva proprietà.	
	Al Titolare non spetta alcun rimborso per spese ordinarie e	
	straordinarie per le opere a monte della spillatura.	
	Le spese di manutenzione straordinaria delle opere e dei manufatti di	
	derivazione di proprietà di ciascun Titolare saranno a carico di	
	ciascuno dei titolari medesimi.	
	<b>Art. 4</b>	
		3

	La verifica di mantenimento delle portate derivate entro limiti	
	concessi e l'eventuale calibrazione delle opere necessarie per ogni	
	singola derivazione, saranno a cura dei rispettivi concessionari.	
	Ciascuno dei due Titolari rimane esentato da obblighi, impegni e	
	responsabilità di competenza dell'altro soggetto, con riferimento alle	
	modalità ed all'effettivo rispetto delle prescrizioni normative e degli	
	impegni in relazione al rilascio dei deflussi minimi vitali, alla	
	limitazione della portata massima derivata e in generale all'osservanza	
	delle norme e condizioni contenute nei rispettivi atti di concessione.	
	Le parti firmatarie prendono atto e accettano che, nel caso in cui le	
	proprie derivazioni possano subire limitazioni, interruzioni obbligate	
	per cause di forza maggiore e/o causate da incidenti o rotture	
	impreviste, nonché per interventi di manutenzione e riparazione, nulla	
	potrà essere chiesto da ciascun concessionario a titolo di indennizzo.	
	Nell'ipotesi invece che uno dei due concessionari pregiudicasse la	
	qualità dell'acqua e/o causasse il fermo dell'altra derivazione per	
	imperizia e/o negligenza grave nella gestione e manutenzione delle	
	opere e macchine di propria competenza, sarà tenuto ad indennizzare	
	l'altro concessionario, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità	
	amministrative e/o penali.	
	Le parti firmatarie si impegnano ad eseguire gli interventi di	
	manutenzione necessari, dopo aver acquisito le eventuali	
	autorizzazioni amministrative, previo adeguato reciproco preavviso e	
	secondo il principio del neminem laedere.	
	<b>Art. 5</b>	
		4

